Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 | **Roma — Mercoledì 21 Febbraio** | **Numero 43**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 43 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti, coi quali, durante l'esercizio finanziario 1899-900, furono autorizzate le prelevazioni del complessivo ammontare di lire 373,473,70, in conto residui, descritti nell'annessa tabella *A*, dal fondo per spese ferroviarie stanziato a tutto l'esercizio 1898-99 in base alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, inscritto, per l'esercizio 1899-900, al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa pel Ministero dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1900.

UMBERTO.

LACAVA.
P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

TABELLA A.

Decreti Reali di autorizzazione	Capitoli del bilancio 1899-900 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somme prelevate
Data e Numero	Numero	DENOMINAZIONE	
25 agosto 1899, n. 351	558	Linea Ceva-Ormea	163,473 70
23 ottobre 1899, n. 388	240	Linea Eboli-Reggio.	210,000 00

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LACAVA.

Il Ministro del Tesoro
P. BOSELLI.

Il Numero 44 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di tasse, due Lotterie Nazionali, una per somma non eccedente lire 2,000,000 a favore dell'Esposizione d'igiene che si terrà a Napoli, nel 1900, a cura ed iniziativa del Comitato locale della Lega Nazionale contro la tubercolosi e dell'Associazione pro Napoli, e l'altra per somma non superiore a lire 700,000 a favore dell'Esposizione agricola-industriale, che si terrà a Verona pure nel 1900.

L'estrazione dei premi dovrà farsi invariabilmente nei giorni che all'uopo saranno stabiliti nei decreti Ministeriali che ne approveranno i piani di esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1900.

UMBERTO.

CARMINE.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Il Numero 501 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In esecuzione dell'obbligo fatto al Governo coll'articolo 8 della legge del 2 marzo 1899, n. 65, di provvedere, nel termine di sei mesi dalla data della detta legge, alla coordinazione di essa con le leggi postali precedenti, pubblicando un novello testo unico;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª);

Viste le leggi del 12 giugno 1890, n. 6889 (serie 3ª), del 28 giugno 1892, n. 297, e la succitata del 2 marzo 1899, n. 65;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente nuovo testo unico delle leggi sul servizio postale.

NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI POSTALI

Privativa postale

Art. 1.

(Art. 1 del testo unico 1889).

Appartiene all'Amministrazione delle poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero, e della distribuzione delle corrispondenze epistolari.

Art. 2.

(Art. 2 del testo unico 1889).

Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati, i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera.

Sono parimente eccettuate:

1° le lettere che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

2° le lettere aperte, quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;

3° le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;

4° le lettere ed i pieghi che un individuo abitante un Comune dove non havvi ufizio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo, in cui esiste un ufizio postale; la quale eccezione s'intende estesa ai Comuni dove il servizio postale non è giornaliero, per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non v'ha partenza della posta;

5° le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate, riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui, per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.

Art. 3.

(Art. 3 del testo unico 1889).

Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento delle tasse dovute, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore di L. 5.

Il diritto postale su cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

In caso di recidiva, alla pena pecuniaria si potrà aggiungere quella del carcere, estensibile a tre mesi.

Art. 4.

(Art. 4 del testo unico 1889).

La pena pecuniaria è aumentata di un terzo, quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'Amministrazione postale; oltre la pena del carcere da quindici giorni a sei mesi.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali

Art. 5.

(Art. 5 del testo unico 1889).

Gl'intraprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali, per un peso non eccedente venti chilogrammi; senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gl'intraprenditori suddetti.

Art. 6.

(Art. 6 del testo unico 1889).

I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatari sono obbligati di ricevere i dispacci loro consegnati dagli agenti dell'Amministrazione delle poste o dai consoli italiani all'estero.

Art. 7.

(Art. 7 del testo unico 1889).

I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell'articolo precedente, riceveranno, pel trasporto diretto di corrispondenze dagli Stati o per gli Stati esteri, la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni altro oggetto non eccedente il peso di 50 grammi.

Per le corrispondenze interne, la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere e di un centesimo per ogni altro oggetto.

Art. 8.

(Art. 8 del testo unico 1889).

Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali, in virtù degli articoli 5 e 6, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno in una pena pecuniaria estensibile a L. 300; salve le disposizioni del Codice penale pei delitti contro la inviolabilità del segreto epistolare.

Guarentigia delle corrispondenze affidate alla Posta

Art. 9.

(Art. 9 del testo unico 1889).

Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perchè non sieno aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.

Art. 10.

(Art. 10 del testo unico 1889).

Potranno per altro, colle norme indicate nel regolamento, essere aperte dal capo dell'Amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal presidente della Corte d'appello, che abbia giurisdizione nella località ove si procederà all'apertura:

a) le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;

b) le lettere non francate, delle quali sia obbligatoria la francatura;

c) le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dai destinatari.

Art. 11.

(Art. 11 del testo unico 1889).

Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere le firme dei mittenti e rinviarle loro. Quando, per altro, rispetto a quelle di cui nel § *a*, si riconoscano i nomi dei destinatari, verranno spedite di preferenza a questi.

Art. 12.

(Art. 12 del testo unico 1889).

Le lettere non chieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate nei precedenti articoli 10 e 11.

Saranno da eccettuarsi le raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufizio dei rifiuti, finchè non sieno compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione; trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed il loro contenuto sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 13.

(Art. 13 del testo unico 1889).

Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro, tranne nei casi seguenti:

a) quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o da altri interessati;

b) quando ne sia fatta richiesta dall'Autorità giudiziaria, in seguito ad un'azione penale.

In amendue i casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi, tranne alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria competente.

Nel caso di fallimento del destinatario, sarà applicato il disposto dell'art. 749 del Codice di commercio.

Art. 14.

(Art. 14 del testo unico 1889).

Agli impiegati delle Poste è vietato rispondere a domande sull'impostazione o esistenza di corrispondenze dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dai mittenti o soggette a sequestro. Non possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta, fuorchè per quelle raccomandate od assicurate.

Art. 15.

(Art. 15 del testo unico 1889).

Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali di polizia è vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette, di aprire le valigie, le ceste, i sacchi e i dispacci, descritti nel *parte* o *volanda* dell'ufizio di Posta.

Trovando corrispondenze trasportate in frode alla privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'ufizio postale.

Art. 16.

(Art. 16 del testo unico 1889).

È proibito, sotto comminatoria della pena pecuniaria indicata nell'art. 3, di mettere nelle corrispondenze oggetti che possano guastare, o recare, in qualche modo, nocumento ai dispacci; senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.

Francobolli

Art. 17.

(Art. 17 del testo unico 1889).

Salvo il disposto dei successivi articoli 22, 24, 26 e 27, le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze,

comprese le raccomandate e le assicurate, devono essere pagate dai mittenti, mediante l'applicazione sulle rispettive sopracarte di *francobolli* di valore equivalente.

Art. 18.
(Art. 18 del testo unico 1889).

La fabbricazione della carta pei francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato.

La loro forma e valore saranno determinati con Regi decreti.

È riservata pure allo Stato la provvista delle cartoline, salvo il disposto del successivo art. 23, e dei biglietti postali.

Art. 19.
(Art. 17 della legge 1890).

Le disposizioni degli articoli 268 a 272 del Codice penale si applicano anche ove si tratti di francobolli postali di Stati esteri, compresi nell'Unione universale delle poste.

Tassa sulle lettere

—

Art. 20.
(Art. 20 del testo unico 1889).

La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere che circolano da un luogo ad un altro del Regno è di 20 centesimi, e quella a carico dei destinatari, delle non francate, è di 30 centesimi, purchè le une e le altre non oltrepassino il peso di 15 grammi; oltre il quale cotali tasse progrediscono rispettivamente in ragione di centesimi 20 o di centesimi 30, ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi di peso maggiore.

La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'ufizio postale d'impostazione è di 5 centesimi se francate, o di 10 centesimi se non francate, colla progressione di peso di cui sopra.

Art. 21.
(Art. 21 del testo unico 1889),
modificato col primo periodo dell'art. 1 della legge 1890).

In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo è di centesimi 10 se francate, e di 20 centesimi se non francate. Le lettere non francate spedite da sott'ufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Cartoline postali

—

Art. 22.
(Art. 22 del testo unico 1889).

Per mezzo degli ufizi postali possono essere fatte da un luogo all'altro del Regno comunicazioni, scritte sopra speciali *cartoline*, da essere spedite aperte.

Il prezzo complessivo d'acquisto e di tassa postale di quelle emesse dallo Stato è fissato a centesimi 10 per cadauna.

Potranno pure essere usate cartoline di corrispondenza duplici, cioè con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta.

Art. 23.
(Art. 23 del testo unico 1889).

Avranno anche corso cartoline postali semplici emesse dall'industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.

Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo di centesimi 10.

Le cartoline dell'industria privata non debbono portare lo stemma governativo.

Biglietti postali

—

Art. 24.
(Art. 24 del testo unico 1889).

È ammessa una forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata *Biglietto postale*. Esso porta impresso il francobollo, ed è fornito dall'Amministrazione delle Poste. La tassa è la medesima che per le lettere semplici di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro, sorpassa il peso di 15 grammi, deve essere francato per il dippiù con l'apposizione dei necessari francobolli, colla progressione fissata per le lettere.

Pieghi di carte manoscritte

—

Art. 25.
(Art. 25 del testo unico 1899, modificato con l'art. 4 della legge 1890).

Le *carte manoscritte* poste sotto fascia, da potersi facilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20 centesimi fino al peso di 50 grammi. Per quelle che superino il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa di francatura.

In ciascuno dei pieghi di carte manoscritte può essere acchiusa una lettera di accompagnamento, purchè semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

Giornali e stampe

—

Art. 26.
(Art. 8 della legge 1890).

La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle Amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che escono sei volte per settimana, è nella misura di sei millesimi per esemplare, non eccedente 50 grammi, comprese le fasce, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di maggior peso.

Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi conti correnti fra gli ufizi di Posta, incaricati di ricevere le spedizioni, e gli editori o amministratori dei giornali.

Questi debbono essere consegnati agli ufizi medesimi con dichiarazioni, che ne indichino le quantità.

Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto dall'Amministrazione delle Poste con quei modi che creda più solleciti e precisi, e specialmente mediante pesatura, computando il numero totale delle copie contenute in ciascuna spedizione dal numero di una porzione di essa spedizione, riscontrato e pesato a parte.

Gli editori ed amministratori che avessero dichiarato quantità inferiori alle vere, saranno passibili di ammende da L. 10 a L. 100, estensibili a L. 500 in caso di recidiva.

Art. 27.
(Art. 9 della legge 1890).

La tassa di francatura dei rimanenti giornali, delle riviste, dei bullettini e di tutti gli altri periodici, sottoposti alle disposizioni del capo VIII della legge sulla stampa, in data del 26 marzo 1848, pubblicati ugualmente nel Regno e spediti direttamente dagli editori o dagli amministratori, è di un centesimo per esemplare, nei limiti di peso di cui nel precedente art. 26, applicando tutte le altre disposizioni del detto articolo.

Art. 28.
(Art. 28 del testo unico 1889).

I supplementi sono assoggettati alla tassa di cui negli articoli precedenti, purchè di uguale formato dei fogli principali; fatta eccezione soltanto per quelli del *Giornale ufficiale*, che contengano atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.

Art. 29.
(Art. 10 della legge 1890).

Per essere ammessi a profittare della tassa di cui nei precedenti articoli 26 o 27, i giornali e gli altri periodici debbono essere consegnati alla Posta ripartiti per linee e località, a seconda delle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione, ed almeno quindici minuti prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee.

I giornali o gli altri periodici, pei quali non fosse stato ottemperato alle dette prescrizioni, possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Art. 30.
(Art. 11 della legge 1890).

Non sono ammesse al trattamento di cui nei precedenti articoli 26 e 27, spedizioni cumulative di più giornali o periodici, o di giornali o periodici con altre stampe; salvo le eccezioni che saranno indicate nel regolamento.

Quelle che fossero presentate non avranno corso.

Art. 31.
(Art. 29 e 30 del testo unico 1889 ed art. 13 della legge 1890).

Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata e manoscritta, gli opuscoli ed i libri anche rilegati, pagheranno la tassa di due centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il peso di ogni pacco non può superare cinque chilogrammi.

Il trattamento dei giornali e delle opere periodiche spediti di seconda mano o gettati nelle buche od altrimenti consegnati alla Posta isolatamente, è pareggiato a quello delle stampe non periodiche.

Art. 32.
(Art. 14 della legge 1890).

La francatura delle stampe non periodiche, oltrechè mediante francobolli, può essere fatta anche mediante abbonamento, alle condizioni di cui nei precedenti articoli 26 (capoversi primo, secondo e terzo), 29 e 31.

Art. 33.
(Art. 31 del testo unico 1889).

I giornali o le stampe non periodiche che non fossero francati non avranno corso, ma saranno restituiti possibilmente ai mittenti.

Art. 34.
(Art. 2 della legge 1899 ed art. 15 della legge 1890).

Le stampe di qualunque specie, francate con tariffa ridotta, non debbono contenere alcuna lettera o annotazione manoscritta, avente carattere di corrispondenza attuale e personale, e debbono essere condizionate in modo da rendere facile la verificazione, e giusta le norme e le prescrizioni da determinarsi nel regolamento previsto dall'art. 89.

Salvo le eccezioni, pure da determinarsi esplicitamente nel regolamento stesso, sono vietate le aggiunte a penna o mediante processi meccanici.

I giornali e gli altri stampati, francati come tali, che siano invece passibili della tassa delle lettere, perchè contengono scritti non ammessi o per altre ragioni, non hanno corso, quando la rispettiva tassa sia per superare una lira, e debbono essere restituiti possibilmente ai mittenti, salvo sempre il disposto del seguente art. 35.

Art. 35.
(Art. 12 della legge 1890).

L'aggiunta nei giornali o periodici di qualsiasi scritto non ammesso è punita con ammenda da L. 5 a L. 50.

Campioni di merci

—

Art. 36.
(Art. 33 del testo unico 1889, modificato con l'art. 3 (2° periodo) della legge 1892 e con l'art. 15 della legge 1890).

Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di centesimi 2 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di peso.

Non essendo francati non hanno corso.

Il Governo ha facoltà di determinare, per decreto Reale, il limite del peso dei campioni.

È applicabile anche ai campioni il disposto dell'ultimo capoverso del precedente art. 34.

Corrispondenze francate insufficientemente e con francobolli non ammissibili

—

Art. 37.
(Art. 34 del testo unico 1889, modificato dall'art. 16 della legge 1890).

Le lettere insufficientemente francate sono considerate come non franche e gravate delle tasse normali, di cui negli articoli 20 e 21, per porto di 15 grammi, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta pure deduzione del valore dei francobolli applicativi.

Le frazioni di cinque centesimi che risultino dalla tassazione delle corrispondenze sono elevate a cinque centesimi intieri.

Art. 38.
(Art. 35 del testo unico 1889).

Le corrispondenze di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero già servito alla francatura di altre corrispondenze, saranno considerate come non francate. Gli oggetti di francatura libera saranno sottoposti alle tasse relative; gli altri oggetti non avranno corso.

Qualora però apparisse che qualche francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a fare scomparire da esso le tracce del bollo annullatore, la persona che ne avrà fatto uso verrà punita giusta l'art. 274 del Codice penale.

Sovratassa delle corrispondenze cambiate per mezzo di navi non postali

—

Art. 39.
(Art. 36 del testo unico 1889).

La tassa delle corrispondenze cambiate col mezzo di navi non postali nell'interno del Regno e con gli Stati coi quali non vige convenzione, sarà quella stessa rispettivamente fissata per ciascuna categoria di oggetti, aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone.

Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate.

Corrispondenze raccomandate

—

Art. 40.
(Art. 37 del testo unico 1889, modificato dall'art. 5 della legge 1890).

Le lettere e i pieghi possono essere spediti con *raccomandazione*, mediante la tassa fissa di centesimi 25, oltre quelle progressive di cui negli articoli precedenti.

La tassa fissa è di soli centesimi 10 per le lettere ed i pieghi indirizzati nel distretto dell'ufizio d'impostazione.

La francatura di queste lettere o pieghi è obbligatoria.

Art. 41.
(Art. 38 del testo unico 1889, modificato con l'art. 5 della legge 1890).

Possono essere spediti raccomandati anche gli altri oggetti di corrispondenza.

Pei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili non eccedenti il peso di 500 grammi e per i campioni di merci, la tassa fissa di raccomandazione è di centesimi 10, la quale tassa è di soli 5 centesimi se tali pieghi o campioni sono diretti nel distretto dell'ufizio di impostazione.

Per i rimanenti oggetti è uguale a quella delle lettere.

Art. 42.
(Art. 39 del testo unico 1889, modificato dall'art. 3 della legge 1890).

L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corri-

spondenze raccomandate, accorda un'indennità di L. 25; fatta eccezione pei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di 500 grammi, e pei campioni di merci, la cui tassa fissa di raccomandazione sia stata pagata in ragione di 10 o 5 centesimi. Per tali pieghi o campioni l'indennità sarà di sole 5 lire.

L'Amministrazione non è tenuta ad altri risarcimenti.

Questo compenso è dovuto, per regola, al mittente, e soltanto in seguito a consenso, per iscritto, di esso potrà essere corrisposto al destinatario. Il pagamento dovrà aver luogo non più tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati

—

Art. 43.

(Art. 40 del testo unico 1889, modificato con l'art. 3 della legge 1892, con l'art. 6 della legge 1899 e con l'art. 4 della legge 1899).

Le lettere contenenti biglietti di Banca, cartelle del Debito pubblico, azioni di Società industriali, od altri valori simili, possono essere *assicurate* in tutti gli ufizi di Posta per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento, senza ricognizione dei detti valori per parte degli ufizi medesimi.

Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 20 e 40, si pagheranno dai mittenti centesimi 10 ogni 300 lire o frazione di 300 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.

Per gli oggetti indirizzati nel distretto dell'ufizio d'impostazione, la tassa sarà di centesimi 5 ogni L. 300, come sopra.

Salvo il caso di forza maggiore, quando una lettera contenente valori dichiarati è stata perduta, manomessa o avariata, l'Amministrazione delle Poste sarà tenuta ad una indennità corrispondente all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria, a meno che il danno sia stato causato da errore o negligenza del mittente, o provenga dalla natura dell'oggetto, e in ogni modo l'indennità non potrà eccedere in nessun caso la somma dichiarata.

La sua responsabilità cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrità esterna.

Al pagamento di tale indennità è estesa la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 44.

(Art. 41 del testo unico 1889).

Col pagamento del valore assicurato, l'Amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso.

Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.

Art. 45.

(Art. 6 della legge 1899).

Qualsiasi dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale del contenuto di una lettera assicurata, toglie al mittente ogni diritto ad indennità, senza pregiudizio dei procedimenti giudiziari che può comportare la legislazione italiana e senza pregiudizio delle altre pene in cui il colpevole potesse essere incorso giusta il diritto comune.

Lettere supposte contenere valori non raccomandate nè assicurate

—

Art. 46.

(Art. 42 del testo unico 1889).

Le corrispondenze circolanti nell'interno del Regno, non raccomandate o non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengano denaro, gioie o carte di valore esigibili dal portatore, saranno raccomandate d'ufficio e sottoposte al doppio della tassa fissa stabilita per quelle raccomandate a richiesta dei mittenti.

Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento della tassa, se proverà che l'oggetto raccomandato d'ufficio al suo indirizzo non contenga valori della natura dei sunnominati.

Ricevute di ritorno

—

Art. 47.

(Art. 43 del testo unico 1889).

I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati potranno esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta ai destinatari e la trasmissione di ufficio di una *ricevuta* detta *di ritorno*.

Reclami per oggetti raccomandati od assicurati

—

Art. 48.

(Art. 44 del testo unico 1889, modificato con l'art. 7 della legge 1890).

I reclami per oggetti raccomandati od assicurati non sono più ammessi trascorso un anno dalla loro impostazione.

Corrispondenze gravate di assegno

—

Art. 49.

(Art. 3 della legge 1890, modificato con l'art. 7 della legge 1899).

È ammesso pure l'invio di oggetti con assegno, purchè raccomandati od assicurati, alle condizioni e nei limiti di cui nei successivi articoli 72 e 75.

La perdita di una corrispondenza raccomandata gravata di assegno, e la perdita, l'avaria o la manomissione di una lettera assicurata gravata di assegno, impegnano la responsabilità del servizio postale nelle condizioni e nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.

Soltanto dopo la consegna dell'oggetto, l'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno, e deve, in caso di reclamo, giustificare l'invio della somma dovuta al mittente dell'oggetto, salvo il prelevamento delle tasse e dei diritti autorizzati.

Corrispondenze da recapitarsi per espresso

—

Art. 50.

(Art. 2 della legge 1890).

È ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitarsi per espresso, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Tali oggetti sono sottoposti ad una sopratassa di centesimi 25, a carico dei mittenti.

Franchigia, esenzioni e riduzioni delle tasse postali

—

Art. 51.

(Art. 45 del testo unico 1889).

La *franchigia postale* è concessa esclusivamente al carteggio del Re.

Per l'interno tale franchigia è illimitata, tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzioni postali internazionali.

Nulla è innovato nelle disposizioni dell'art. 12 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 52.

(Art. 46 del testo unico 1889).

Il carteggio ufficiale delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati o quello degli uffici governativi, tanto in lettere chiuse, quanto in pieghi sotto-fascia, contenenti carte manoscritte, stampe o campioni, ha corso con esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza, alle condizioni che saranno determinate pei singoli ufizi con decreti Reali.

L'esenzione è estesa a quelle società, istituti od uffici, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto la franchigia postale, e ciò limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.

Art. 53.
(Art. 47 del testo unico 1889).

La corrispondenza, di cui negli articoli precedenti, potrà anche essere sottoposta a raccomandazione, con le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze private.

Art. 54.
(Art. 48 del testo unico 1889).

La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla Posta, secondo accordi speciali fra i Ministeri competenti.

Art. 55.
(Art. 49 del testo unico 1889).

Il carteggio ufficiale di Stato non potrà comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo speciali eccezioni per necessità di pubblico servizio, da determinarsi nel regolamento.

Art. 56.
(Art. 1 (2° periodo) della legge 1890).

Le lettere indirizzate dagli uffici governativi, designati per decreto Reale, ad altri uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Art. 57.
(Art. 51 del testo unico 1889).

Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private, il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi Comuni:

Prefetti, sottoprefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori generali, presidenti di Tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori;

Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;

Comandanti dei Distretti militari e dei carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sotto fascia di tutti i sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di Corpo e coll'Ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sarà obbligatoria.

Art. 58.
(Art. 52 del testo unico 1889).

Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private, sarà sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalità possa essere inferiore a L. 50.

Vaglia postali

Art. 59.
(Art. 53 del testo unico 1889).

Ognuno può depositare in qualunque ufizio di Posta una somma di danaro, nei modi e limiti che saranno fissati dal regolamento e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufizio postale.

Art. 60.
(Art. 54 del testo unico 1889, modificato dall'art. 19 della legge 1890).

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno è stabilita come segue:

Fino a L. 10	. . . .	centesimi	10
Oltre	» 10 fino a L. 25	»	20
»	» 25 » » 50	»	40
»	» 50 » 75	»	60
»	» 75 » » 100	»	80

aggiungendo successivament centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

Pei vaglia però di somme non superiori a L. 25 a favore di sott'ufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata, presenti al Corpo, la tassa è di soli centesimi 5.

È ridotta a metà della normale la tassa di emissione dei vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufizio traente; fatta eccezione per quelli a favore di militari, sottoposti alla tassa di 5 centesimi.

Art. 61.
(Art. 55 del testo unico 1889).

Il mittente d'un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 20.

Art. 62.
(Art. 56 del testo unico 1889, modificato con l'art. 19 della legge 1890).

I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all'ufizio postale, durante il mese della loro emissione e i due mesi successivi.

Quelli tratti su ufizi determinati possono, in caso di smarrimento dichiarato, essere duplicati senza veruna sopratassa.

Trascorso il detto periodo, è necessaria la loro rinnovazione, che è ammessa a favore dei destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una sopratassa di centesimi 10; fatta eccezione pei vaglia di cui nel capoverso del precedente articolo 60.

Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufizio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senz'altra spesa. Pei vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

L'Amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal regolamento.

L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, nè rimborsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emissione è devoluto all'Erario dello Stato.

Art. 63.
(Art. 57 del testo unico 1889).

I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi, tranne con provvedimento dell'Autorità giudiziaria in sede penale.

Art. 64.
(Art. 20 della legge 1890).

È data facoltà al Governo di autorizzare la cessione, per mezzo di girata, dei vaglia postali pagabili in ufizi determinati.

Cartoline-vaglia

Art. 65.
(Art. 20 (meno il 1° periodo compreso nell'articolo precedente della legge 1890).

È data facoltà al Governo di mettere in vendita cartoline-vaglia di somme fisse, non eccedenti L. 20, pagabili alle persone da essere designate dai rispettivi mittenti.

Questi potranno anche scrivervi brevi comunicazioni all'indirizzo dei destinatari medesimi.

Il valore delle cartoline-vaglia sarà aumentato dalle seguenti tasse:

a) per quelle di valore non eccedente L. 5, centesimi 10;
b) per quelle di valore da L. 5 a L. 10, » 15;
c) per quelle di valore da L. 10 a L. 15, » 20;
d) per quelle di valore da L. 15 a L. 20, » 25.

Titoli postali di credito

Art. 66.

(Art. 58 e 59 del testo unico 1889, modificati con l'articolo 21 della legge 1890).

Oltre ai depositi per vaglia, potranno essere depositate somme di denaro, nei limiti che saranno determinati dal regolamento, contro rilascio di *titoli di credito postali*, valevoli per riscuotere partitamente in qualunque ufizio le somme predette.

Pel rilascio dei titoli di credito dovrà pagarsi una tassa uguale a quella indicata nell'art. 60 pei vaglia postali.

I titoli di credito postali sono nominativi. Non può esserne girata ad altri la proprietà, nè accresciuto il valore primitivo.

Sono valevoli per tre anni, compreso l'anno dell'emissione, trascorsi i quali le somme non riscosse vanno a profitto dell'Erario.

Riscossione per conto di terzi

Art. 67.

(Art. 60 del testo unico 1889).

È affidato all'Amministrazione delle Poste l'incarico di fare *riscossioni per conto di terzi* su titoli da essi presentati, nei modi, con le norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 68.

(Art. 61 del testo unico 1889).

Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:

a) le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;

b) un diritto di riscossione di centesimi 10 per titolo;

c) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.

Le tasse, di cui alla lettera *a*, sono pagate nell'atto della consegna dei titoli, quelle di cui alle lettere *b* e *c* sono prelevate dalle somme riscosse.

I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso, giusta il disposto dell'art. 70, sono rimandati gratuitamente.

Art. 69.

(Art. 62 del testo unico 1889).

L'Amministrazione delle Poste è responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, nè per mancata riscossione dei medesimi.

Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, un'indennità di L. 25.

Art. 70.

(Art. 63 del testo unico 1889).

L'Amministrazione stessa potrà con decreto Reale essere autorizzata ad assumersi pure l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.

Dopo tale consegna resterà esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 68.

Associazioni a giornali

Art. 71.

(Art. 64 del testo unico 1889).

Gli ufizi postali sono autorizzati a ricevere *associazioni a giornali* colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate col regolamento.

Pacchi postali

Art. 72.

(Art. 65 del testo unico 1889, modificato dall'art. 24 della legge 1890).

È affidato all'Amministrazione delle Poste il servizio di trasporto e di distribuzione nell'interno del Regno *di pacchi* fino al limite di tre chilogrammi di peso, non eccedenti il volume di venti decimetri cubi, con o senza dichiarazione di valore.

I mittenti hanno facoltà di gravarli di assegno.

I pacchi non possono contenere lettere o scritti che abbiano carattere di corrispondenza, salvo indicazioni che si riferiscano strettamente all'invio dei pacchi stessi, nè materie esplodenti od infiammabili, od oggetti la cui spedizione non sia autorizzata da leggi o regolamenti doganali o di pubblica sicurezza.

Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di Banca, titoli al portatore od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

Quando però da segni esterni si possa giudicare del contenuto, a tali pacchi si applicano le prescrizioni del precedente art. 46 nel senso che sono sottoposti alla doppia tassa d'assicurazione. Anche in questo caso i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualità e quantità degli oggetti in essi acchiusi.

Le altre condizioni, affinchè i pacchi postali siano ammessi al trasporto, ed i limiti per le dichiarazioni di valore e per gli assegni verranno determinati dal regolamento.

Art. 73.

(Art. 66 del testo unico 1889 modificato dall'art. 22 della legge 1890).

La tassa di trasporto dei pacchi ordinari, da pagarsi anticipatamente, è fissata in centesimi 60 per ogni pacco, qualunque sia la distanza da percorrersi.

Nella detta tassa è compresa quella di recapito a domicilio, che sarà fatto a cura dell'Amministrazione postale.

Art. 74.

(Art. 75 del testo unico 1889).

Il Governo ha facoltà di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando ed ove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate nel precedente articolo 72; di ammettere pacchi voluminosi, con la sopratassa del 50 per cento, e recipienti vuoti di ritorno, con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di una lira.

Art. 75.

(Art. 67 del testo unico 1889, modificato con l'art. 3 della legge 1892).

Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse stabilite dagli articoli precedenti, saranno pagati centesimi 10 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire del valore stesso.

Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno, oltre la tassa di spedizione e quella di assicurazione, quando ne sia anche dichiarato il valore, sarà pagata una tassa fissa di centesimi 25.

Il rimborso degli assegni sarà fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevate dalle somme riscosse.

Art. 76.

(Penultimo capoverso dell'art. 22 della legge 1890).

Le tasse di spedizione, di assicurazione e di assegno sono, pei pacchi da distribuirsi nel distretto dell'ufizio d'impostazione, la metà delle normali.

Art. 77.

(Art. 68 del testo unico 1889).

Mediante il pagamento anticipato di centesimi 20, il mittente di un pacco potrà richiedere una ricevuta dell'effettuata consegna al destinatario.

Art. 78.

(Art. 69 del testo unico 1889).

I diritti di dazio di qualunque specie saranno soddisfatti dai destinatari, nell'atto del ritiro dei pacchi.

Art. 79.

(Art. 70 del testo unico 1889, modificato dal 4° periodo dall'art. 22 della legge 1890).

Non sono sottoposti a nuove tasse i pacchi da rispedirsi da una ad altra località del Regno, a richiesta dei destinatarî, e quelli da rimandarsi ai mittenti, in caso di rifiuto dei destinatarî; è però dovuto il rimborso dei diritti di dazio di qualunque specie.

I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni dalla data dell'arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti; salvo, pei pacchi contenenti merci deperibili, il disposto del § a del successivo articolo 82.

Art. 80.

(Art. 71 del testo unico 1889, modificato dagli articoli 5 e 7 della legge 1890).

In caso di perdita di pacchi ordinarî, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle Poste corrisponde una indennità di L. 15.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l'Amministrazione medesima corrisponde una somma uguale al valore dichiarato.

Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto di pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovrà pagare:

a) per i pacchi di valore dichiarato un'indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso ed al valore dichiarato stesso;

b) per i pacchi ordinarî, un'indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed all'indennità massima di L. 15.

Oltre gli accennati compensi, l'Amministrazione non sarà obbligata ad altra indennità o risarcimento, nè sarà tenuta responsabile pei casi di ritardo nell'arrivo o consegna dei pacchi.

Anche il pagamento dei compensi relativi ai pacchi postali accennati nel presente articolo, è dovuto per regola allo speditore, e soltanto in seguito a consenso per iscritto di esso, potrà essere corrisposto al destinatario; il pagamento dovrà aver luogo non più tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo.

La perdita, l'avaria o la manomissione di un pacco ordinario od assicurato gravato di assegno impegnano la responsabilità del servizio postale nelle condizioni e nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.

Soltanto dopo la consegna dell'oggetto, l'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno, o deve, in caso di reclamo, giustificare l'invio della somma dovuta al mittente dell'oggetto, salvo il prelevamento delle tasse e dei diritti autorizzati.

Art. 81.

(Art. 72 del testo unico 1889, modificato dall'art. 7 della legge 1890).

Il diritto a reclamo per indennità è prescritto dopo un anno dal giorno in cui fu consegnato il pacco alla Posta.

Art. 82.

(Art. 73 del testo unico 1889).

Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie:

a) i pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui nell'articolo 78;

b) i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente o quelli che, rifiutati dal destinatario, non potessero essere restituiti al mittente, perchè irreperibile.

La vendita dei pacchi di cui è parola nel § a potrà farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario; quella dei pacchi contemplati nel § b dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della loro spedizione.

Il prezzo ricavato da tali vendite resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine è devoluto all'Erario.

Allorquando l'Amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, è responsabile soltanto delle somme ricavatene, anche nel caso che queste risultino inferiori a quelle dichiarate.

Art. 83.

(Art. 74 del testo unico 1889, modificato dall'art. 23 della legge 1890 e dall'art. 6 della legge 1890).

I pacchi postali contenenti lettere o scritti in contravvenzione al disposto dell'art. 72 saranno gravati di una sovratassa pari al decuplo della tassa delle lettere o degli scritti non francati e indebitamente inclusi nei pacchi stessi; la quale sovratassa non potrà mai essere inferiore a L. 5.

La falsa ed incompleta dichiarazione del contenuto di pacchi è punita con ammenda da L. 5 a 50, ma tale penalità è applicata soltanto nei casi di dolo o di spedizione di oggetti che possano danneggiare i rimanenti pacchi; senza pregiudizio delle maggiori pene in cui il colpevole potesse essere incorso, secondo il diritto comune. Nella penalità stessa è compresa quella per contravvenzioni alle leggi daziarie.

Qualsiasi dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale del contenuto di un pacco postale assicurato, toglie al mittente ogni diritto ad indennità, senza pregiudizio dei procedimenti giudiziari che può comportare la legislazione italiana e senza pregiudizio delle altre pene in cui il colpevole potesse essere incorso, giusta il presente articolo o giusta il diritto comune.

Libretti di ricognizione personale

Art. 84.

(Art. 76 del testo unico 1889.)

L'Amministrazione delle Poste è autorizzata a rilasciare *libretti di ricognizione personale*, ai cui titolari possono essere pagati, senza altre cautele, vaglia di qualunque specie e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati e possono essere consegnati pacchi postali ed oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identità del richiedente.

Cessa ogni responsabilità dell'Amministrazione pei pagamenti, le consegne o le altre operazioni fatte col ritiro di cedolette firmate da titolari di libretti intestati a quelle date persone e staccate dai libretti medesimi.

Per la consegna delle lettere ordinarie *ferme in posta* basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufizio ne stacchi veruna cedoletta.

Art. 85.

(Art. 77 del testo unico 1889).

I libretti sono distinti con un numero progressivo e contengono dieci biglietti cadauno.

I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti e contro ricevuta dell'interessato o di un suo speciale procuratore.

Il prezzo di ogni libretto è di centesimi 50.

Norme relative ai servizi internazionali

Art. 86.

(Art. 78 del testo unico 1889).

Le condizioni riguardanti il cambio delle corrispondenze coi paesi esteri o gli altri servizi internazionali, sono regolate dalle Convenzioni in vigore.

In mancanza di Convenzioni sarà provveduto con speciali disposizioni emanate per decreto Reale, da inserirsi nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.

Contravvenzioni

—

Art. 87.
(Art. 25 della legge 1890).

Le contravvenzioni alle leggi postali, punibili con semplici penalità pecuniarie, possono essere transatte, prima che sia intervenuta sentenza definitiva, mediante oblazioni, accettate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, per somme non inferiori al minimo delle penalità stesse.

Relazione annuale intorno al servizio postale

—

Art 88.
(Art. 79 del testo unico 1889).

Sarà distribuita ogni anno, al Parlamento, una relazione corredata di tutti gli elementi statistici riguardante il servizio postale.

Regolamento generale

—

Art. 89.
(Art. 80 del testo unico 1889).

Un regolamento generale, approvato con decreto Reale, provvederà all'esecuzione della presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1899.

UMBERTO.

A. Di San Giuliano.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Il Numero 34 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 142, 143 e 151 del Regolamento per il servizio delle Poste, approvato con R. decreto del 2 luglio 1890, n. 6954 (serie 3ª);

Visto il R. decreto del 25 aprile 1897, n. 152, che modifica il secondo capoverso dell'articolo 140 suddetto;

Visti i Regi decreti del 5 marzo 1899, n. 95, e del 6 ottobre 1899, n. 391;

Considerato che l'Orfanotrofio Militare di Napoli, l'Istituto Nazionale per le figlie dei militari in Torino e l'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato in Spoleto, sebbene non facciano carico al bilancio dello Stato, purtuttavia i detti Istituti presentano un carattere essenzialmente nazionale e possono considerarsi veri e proprî organi dello Stato, talmente che, se non esistessero, il Governo dovrebbe crearli e mantenerli a proprie spese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni delle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli ufizi governativi, tabelle annesse al R. decreto del 5 marzo 1899, n. 95, e modificate col R. decreto 6 ottobre 1899, n. 391, sono apportate le seguenti aggiunte:

1° Nella tabella relativa al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sono aperte due nuove rubriche, qui appresso indicate:

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, in Roma. *	Intendenze di finanza . . . Prefetti . . . . Direzione del Convitto per gli orfani degli impiegati civili dello Stato in Spoleto.	L. C. - P. A.
Direzione del Convitto per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, in Spoleto. *	Ministeri ed amministrazioni centrali	L. C. - P.C.
	Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato in Roma.	L. C. - P. A.
	Delegazioni del Tesoro della provincia . . . . Intendenza di finanza della provincia . . . . Ispettori scolastici della provincia . . . . Ispettrici degli educatori e collegi governativi . . . . Prefetti . . . . Provveditori agli studi della provincia . . . . . . Sottoprefetti e Commissari distrettuali	L. C. - P. C.

2° Nella tabella relativa al Ministero della Guerra, è aggiunta la seguente nuova rubrica:

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Istituto Nazionale per le figlie dei militari, in Torino, ed Orfanotrofio militare. (Consiglio d'amministrazione dell'Orfanotrofio militare, in Napoli). *	Ministero della Guerra e Ministero della Marina . .	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della Guerra e dal Ministero della Marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della Marina.	
	Autorità giudiziarie superiori.	
	Avvocatura generale erariale.	
	Avvocature erariali distrettuali	
	Delegazioni del Tesoro . . .	
	Direzioni provinciali delle Poste e dei Telegrafi . . .	
	Giudici istruttori	
	Intendenze di finanza . . .	
	Prefetti.	
	Pretori	
	Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza. . . .	
	Sottoprefetti e Commissari distrettuali	
	Sindaci dei Comuni	
	Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi	

Art. 2.

Le suindicate esenzioni sono date con reciprocità, ossia valgono anche per il carteggio spedito dagli uffici indicati nella seconda colonna, fatta eccezione pei Sindaci e per le Società di ferrovie, di tramvie e di navigazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1900.

UMBERTO.

A. Di San Giuliano.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

ELENCO

dei Comuni fillosserati, o sospetti di infezione fillosserica, al 31 *dicembre* 1899, *dai cui territorî è vietato di asportare vegetali, in conformità dei decreti Ministeriali in data* 6 *luglio* 1892 *e* 30 *novembre* 1895.

Provincia di Brescia

(Circondario di Chiari).

Adro — *Calino* — Capriolo — *Cazzago San Martino* — *Clusane sul Lago* — Coccaglio — Cologne — *Colombaro* — Erbusco — *Gussago* — *Nigoline* — Palazzolo sull'Oglio — Paratico — *Provaglio d'Iseo* — *Rovato* — *Torbiato.*

Provincia di Bergamo

(Circondario di Bergamo).

Almè — Almenno S. Bartolomeo — Almenno San Salvatore — Ambivere * — Barzana * Bergamo — Berzo San Fermo — Brembate di Sopra — Bruntino — Calepio — Calusco d'Adda — Caprino * — Carobbio — Carvico — Chiuduno — Cisano — Costa di Mezzate — Credaro — Curno * — Gandosso — Gorle * — Grumello del Monte — Locate * — Mapello — Mozzo — Ossanesga * — Paladina — Palazzago — Pedrengo — Ponteranica — Ponte San Pietro — Pontida — Predore — Ranica * — Redona * — Rosciate — Santo Stefano del Monte degli Angeli — Sarnico — Scano al Brembo — Scanzo — Seriate — Sorisole * — Sombreno * — Sotto il Monte — Tagliuno — Torre Boldone — Torre dei Roveri — Trescore Balneario — Valtesse * — Viadanica — Villa d'Adda — Villa d'Almè — Villongo San Filastro — Villongo S. Alessandro — Zandobbio.

(Circondario di Treviglio).

Bagnatica — Calcio.

Provincia di Como

(Circondario di Como).

Alserio — Anzano del Parco — *Colico* — Consiglio di Rumo — *Domaso* — Dongo — *Gera* — *Gravedona* — *Vercana.*

(Circondario di Lecco).

Abbadia sopra Adda — Acquate* — Airuno — Aizurro* — Annone — Bagaggera — Bartesate* — Biglio* — Brivio — Cagliano — Calco — Casate Nuovo — Castello sopra Lecco — Cernusco Lombardone — Cesana di Brianza — Civate — Consonno* — Contra — Dozio* — Ello* — Galbiate — Garlate — Germanedo* — Imberido* — Imbersago* — Lecco — Lierna — Linzanico — Lomagna — Lomaniga — Malgrate* — Mandello del Lario — Merate — Missaglia — Mondonico — Montevecchia — Monticello — Novate — Olcio — Olgiate Molgora* — Olginate — Osnago — Perego — Pescate — Rancio di Lecco* — Robbiate — Rongio — Rovagnate* — Sabbioncello — Sala al Barro — S. Giovanni alla Castagna* — Santa Maria Hoè — Sartirana Briantea — Somana* — Suello — Valgreghentino — Valmadrera — Villa Vergana.

(Circondario di Varese).

Arolo — Ballarate — Bobbiate * — Brezzo di Bedero — Campagnano Vedasca * — Capolago — Caravate — Cardana — Casciago — Cazzone — Cellina — Cerro — Duno — Gemonio — Germignaga — Laveno — Leggiuno — Lissago * —

N.B. I Comuni con asterisco sono sospetti; quelli in carattere *corsivo* sono i territorî dove si applicano le distruzioni.

Luvino — Maccagno Inferiore — Maccagno Superiore * — Masnago — Mombello — Morosolo — Porto Valtravaglia — Rancio Valcuvia — Sangiano — Vareso — Velate.

Provincia di Milano

(Circondario di Abbiategrasso).
Marcallo.
(Circondario di Milano).
Cornate — Trezzano Rosa.
(Circondario di Monza).
Bernareggio — Triuggio — Velate Milanese.

Provincia di Pavia

(Circondario di Voghera).
Redavalle — *Santa Giulietta.*

Provincia di Novara

(Circondario di Biella).
Piane di Serravalle Sesia — *Serravalle Sesia* — *Sostegno.*
(Circondario di Novara).
Agrate Conturbia — *Ameno* — *Boca* — *Bogogno* — *Borgo Ticino* — *Divignano* — *Ghemme* — Grignasco — *Invorio Inferiore* — Marano Ticino * — *Mezzomerico* — *Oleggio Pombia* — Suno — *Varallo Pombia* — Veruno *.
(Circondario di Pallanza).
Arizzano — *Baveno* — Bèe * — Bieno — Cambiasca — Cannero — Cannobio * — Cargiago — Cavandone — *Chignolo Verbano* — Cossogno — Ghiffa — Intra — Mergozzo — Oggebbio — *Omegna* — Pallanza — Rovegro — S. Bartolomeo Valmara * — Sant'Agata * — Santino — Suna — Trafiume * — Trarego * — Trobaso — Viggiona * — Zoverallo.
(Circondario di Varallo).
Valduggia.
(Circondario di Vercelli).
Gattinara.

Provincia di Torino

(Circondario di Aosta).
Aosta — *Arvier* — *Aymaville* — *Charvensod* — *Gressan* — *Introd* — *Saint-Nicolas* — *Saint-Pierre* — *Sarre* — *Villeneuve.*

Provincia di Cuneo

(Circondario di Cuneo).
Briga Marittima — *Tenda.*

Provincia di Alessandria

(Circondario di Alessandria).
Alessandria — *Valenza.*

Provincia di Porto Maurizio

(Circondario di Porto Maurizio).
Aurigo — *Arzeno* — Bestagno — *Borgo Sant'Agata* — *Candeasco* — Caramagna — Carpassio — Castelvecchio di Santa Maria Maggiore — Cervo — Civezza — *Costa d'Oneglia* — *Diano Arentino* — *Diano Borello* — Diano Calderina — Diano Castello — Diano Marina — Diano San Pietro — Dolcedo — *Lucinasco* — Oneglia — Piani — Poggi — *Pontedassio* — Porto Maurizio — San Bartolomeo del Cervo — Torrazza — Torria — Villa Faraldi — Villa Guardia — Villa Viani.

(Circondario di San Remo).
Airole — Apricale — Badalucco — Bajardo — Bordighera — Borghetto San Nicolò — Bussana — Camporosso — Castellaro * — Castel Vittorio — Ceriana — Cipressa — Col di Rodi (già Colla) — Costa Rainera — Dolceacqua — Isolabona — Linguelietta — Montalto Ligure — Perinaldo — Piena — Pigna — Pompeiana * — Riva * — Locchetta Nervina — San Biagio — San Lorenzo * — San Remo — Santo Stefano* — Sasso di Bordighera* — Seborga * — Soldano — Taggia — Torzorio * — *Triora* — Vallebona — Vallecrosia — Ventimiglia.

Provincia di Genova

(Circondario di Albenga).
Alassio — *Albenga* — *Andora* — *Castelbianco* — *Cisano sul Neva* — *Ortovero.*

Provincia di Bologna

(Circondario d'Imola).
Imola.

Provincia di Ravenna

(Circondario di Faenza).
Castel Bolognese — *Riolo.*

Provincia di Livorno

(Circondario di Portoferraio).
Campo nell'Elba — Marciana — Marciana Marina — Portoferraio — Portolongone — Rio dell'Elba — Rio Marina.

Provincia di Pisa

(Circondario di Pisa).
Castellina Marittima — Colle Salvetti — Fauglia — *Lari* — *Lorenzana* — Orciano Pisano — Rosignano Marittimo — Santa Luce — Monteverdi* — Piombino — *Sassetta* — *Suvereto.*
(Circondario di Volterra).
Campiglia Marittima — *Castagneto* — *Cecina* — *Chianni.*

Provincia di Firenze

(Circondario di Firenze).
Casellina e Torri.
(Circondario di San Miniato).
Cerreto Guidi — *Fucecchio* — *San Miniato* — *Santa Croce sull'Arno* — *Santa Maria a Monte* — *Vinci.*

Provincia di Siena

(Circondario di Siena).
Gaiole.

Provincia di Arezzo

(Circondario unico di Arezzo).
Arezzo — *Capolona* — *Civitella Val di Chiana* — *Cortona* — *Subbiano.*

Provincia di Grosseto

(Circondario unico di Grosseto).
Gavorrano — *Pitigliano.*

Provincia di Perugia

(Circondario di Perugia).
Gubbio — *Perugia* — *Valfabbrica.*

Provincia di Roma

(Circondario di Civitavecchia).
Montalto di Castro.
(Circondario di Viterbo).
Viterbo.

Provincia di Cosenza

(Circondario di Paola).
Ajello — Amantea — *Belmonte Calabro* — *Falconara Albanese* — Lago — *Longobardi* — S. Pietro in Amantea — Terrati.

Provincia di Bari

(Circondario di Altamura).
Cassano delle Murge — *Santeramo in Colle.*

Provincia di Catanzaro

(Circondario di Catanzaro).
Albi — Amaroni — Argusto — Catanzaro — Gagliato — *Magisano* — Petrizzi — *Sersale* — Sellia — Simeri e Crichi — *Soveria Simeri* — Tiriolo — *Zagarise.*
(Circondario di Monteleone di Calabria)
Acquaro — Briatico — Capistrano — Cessaniti — Dinami — Drapia — Fabrizia — Ioppolo * — Limbadi * — Maierato — Mileto — Nicotera — Piscopio — Pizzo — Ricadi — San Calogero — Tropea * — Zambrone.
(Circondario di Nicastro).
Cortale — Francavilla-Angitola — Gimigliano — Gizzeria — Nicastro — Platania — Sambiase — San Pietro a Maida.

Provincia di Reggio Calabria

(Circondario di Palmi).
Anoja — Cosoleto — Delianova * — Feroleto della Chiesa — Gioia Tauro — Jatrinoli — Melicuccà — Molocchio — Oppido Mamertina — Palmi — Radicena — Rizziconi — Rosarno — San Procopio — Santa Cristina d'Aspromonte — Sant'Eufemia d'Aspromonte * — Scido — Seminara — Sinopoli — Terranova Sappo Minulio — Tresilico — Varapodio.
(Circondario di Gerace).
Ardore — Bianco * — Benestare — Bovalino * — Brancaleone * — Bruzzano Zeffirio * — Caraffa del Bianco * — Caulonia — Ciminà * — Feruzzano * — Gerace — Gioiosa Jonica — Grotteria — Mammola — Martone * — Palizzi — Pazzano — Portigliola — Roccella * — San Giovanni Gerace — Sant'Ilario del Jonio — Siderno — Staiti.
(Circondario di Reggio Calabria).
Bagaladi — Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Campo di Calabria — Cannitello — Cardeto * — Cataforio — Catona — Condofuri — Fiumara — Fossato — Gallico — Gallina — Laganadi — Melito — Motta San Giovanni — Pellaro — Podargoni — Reggio — Rosali — Salice Calabro — Sambatello — Sant'Alessio d'Aspromonte — San Lorenzo — San Roberto — Santo Stefano — Scilla — Villa San Giovanni — Villa San Giuseppe.

Provincia di Messina

(Circondario di Castroreale).
Antillo — Barcellona Pozzo di Gotto — Basico — Calsavecchio Siculo — Castel Mola — Castroreale — Falcone — Forza d'Agrò — Francavilla di Sicilia — Furnari — Giardini — Graniti — Kaggi — Letojanni Gallodoro — Limina — Locadi — Mazzarà Sant'Andrea — Meri — Mongiuffi Melia — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia — Santa Teresa di Riva — Savoca — Taormina — Tripi.
(Circondario di Messina).
Alì — Bauso — Calvaruso — Condrò * — Fiumedinisi — Gualtieri Sicaminò — Guidomandri — Itala — Lipari (frazione di Alicudi) — Lipari (id. Lipari) — Lipari (id. Filicudi) — Lipari (id. Panarea) — Mandanici — Messina — Milazzo — Monforte San Giorgio — Nizza Sicilia — Roccalumera — Rocca Valdina — Rometta — Salina — San Filippo del Mela — San Pier Niceto — Santa Lucia del Mela — Santo Stefano di Briga — Saponara Villafranca — Scaletta — Spadafora San Martino — Valdina — Venetico.
(Circondario di Mistretta).
Capizzi — Caronia — Castel di Lucio — Cesarò — Mistretta — Motta d'Affermo — Pettineo — Reitano — San Fratello — San Teodoro — Santo Stefano Camastra — Tusa.
(Circondario di Patti).
Alcara li Fusi — Brolo — Castell'Umberto — Ficarra — Frazzanò — Galati Mamertino — Librizzi — Longi — Militello di Rosmarino — Mirto — Montagnareale — Naso — Patti — Piraino — Raccuja — Sant'Agata di Militello — Sant'Angelo di Brolo — San Marco d'Alunzio — San Pietro sopra Patti — San Salvatore di Fitalia — Sinagra — Tortorici — Ucria.

Provincia di Catania

(Circondario di Acireale).
Acicastello — Acicatena — Aci Sant'Antonio — Calatabiano — Castiglion di Sicilia — Fiumefreddo di Sicilia — Giarre — Linguaglossa — Mascali — Piedimonte Etneo — Randazzo.
(Circondario di Caltagirone).
Caltagirone — Grammichele — Licodia Eubea — Militello — Mineo — Mirabella — Palagonia — Raddusa — Rammacca — San Cono — San Michele in Ganzaria — Vizzini.
(Circondario di Nicosia).
Agira — Assoro — Catenanuova — Centuripe — Cerami — Gagliano Castelferrato — Leonforte — Nicosia — Nissoria — Regalbuto — Sperlinga — Troina.
(Circondario di Catania).
Belpasso — Biancavilla — Bronte — Catania — Gravina — Mascalucia — Misterbianco — Motta Sant'Anastasia — Nicolosi — Paternò — Pedara — Sant'Agata li Battiati — San Giovanni la Punta — San Gregorio — Scordia — Trecastagne — Tremestieri — Viagrande — Zafferana Etnea.

Provincia di Siracusa

(Circondario di Modica).
Biscari — Chiaramonte — Comiso — Giarratana — Modica — Monterosso — Pozzallo — Ragusa — Ragusa Inferiore — Santa Croce — Scicli — Spaccaforno — Vittoria.
(Circondario di Noto).
Avola — Buccheri — Buscemi — Cassaro — Ferla — Noto — Pachino — Palazzolo Acreide — Rosolini.
(Circondario di Siracusa).
Augusta — Canicattini — Carlentini — Floridia — Francofonte — Lentini — Melilli — Siracusa — Solarino — Sortino.

Provincia di Caltanissetta

(Circondario di Caltanissetta).
Acquaviva Platani — Caltanissetta — Delia — Marianopoli — Montedoro — Mussomeli — Resuttano — San Cataldo — Santa Caterina Villarmosa — Serradifalco — Sommatino — Vallelunga — Villalba.
(Circondario di Piazza Armerina).
Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Piazza Armerina — Pietraperzia — Valguarnera Caropepe — Villarosa.

(Circondario di Terranova di Sicilia).
Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi — Terranova di Sicilia.

Provincia di Girgenti

(Circondario di Bivona).
Alessandria della Rocca — Bivona — Calamonaci — Cammarata — Casteltermini — Ciancianà — Lucca Sicula — Ribera — San Biagio Platani.
(Circondario di Girgenti).
Aragona — Camastra Campobello — Comitini — Canicattì — Castrofilippo — Cattolica Eraclea — Favara — Girgenti — Grotte — Licata — Naro — Palma Montechiaro — Porto Empedocle — Racalmuto — Raffadali — Ravanusa — Realmonte — Siculiana.
(Circondario di Sciacca).
Menfi — Sambuca Zabut — Santa Margherita di Belice — Sciacca.

Provincia di Palermo

(Circondario di Cefalù).
Alimena — Buompietro — Campo Felice — Castelbuono — Cefalù — Collesano — Gangi — Geraci Siculo — Gratteri — Isnello — Lascari — Petralia Soprana — Petralia Sottana — Polizzi Generosa — Pollina — San Mauro Castelverde.
(Circondario di Corleone).
Campofiorito — Chiusa Sclafani — Contessa Entellina — Prizzi — Roccamena.
(Circondario di Palermo).
Bagheria — Balestrate — Belmonto Mezzagno — Bolognetta — Carini — Casteldaccia — Ficarazzi — Godrano — Marineo — Mezzojuso — Misilmeri — Monreale — Palermo — Parco — Partinico — San Cipirello — San Giuseppe Iato — Santa Cristina Gela — Santa Flavia — Terrasini — Torretta — Ustica — Villafrati.
(Circondario di Termini Imerese).
Alia — Aliminusa — Altavilla — Baucina — Caccamo — Caltavuturo — Castronuovo — Cerda — Ciminna — Lercara — Montemaggiore Belsito — Roccapalumba — Sciara — Sclafani — Termini Imerese — Trabia — Valle d'Olmo — Ventimiglia di Sicilia* — Vicari.

Provincia di Trapani

(Circondario di Alcamo).
Alcamo — Calatafimi — Camporeale — Castellammare del Golfo — Gibellina.
(Circondario di Mazzara del Vallo).
Campobello di Mazzara — Castelvetrano — Mazzara del Vallo — Salemi — Santa Ninfa.
(Circondario di Trapani).
Marsala — Monte San Giuliano — Trapani.*

Provincia di Sassari

(Circondario di Alghero).
Alghero — Banari — Bessude — Bonnanaro — Bonorva — Borutta — Cheremule — Cossoine — Giave — Mara — Monteleone Rocca Doria — Olmedo — Padria — Pozzo Maggiore — Romana — Semestene — Siligo — Tiesi — Torralba — Villanova Monteleone.
(Circondario di Nuoro).
Bitti — Bolotana — Lodé — Nuoro — Onani — Silanus — Siniscola.
(Circondario di Ozieri).
Anela — Ardara — Benetutti — Berchidda — Bono — Bottidda — Buddusò — Bultei — Ittireddu — Mores — Nugheddu — Oschiri — Ozieri — Pattada — Tula.
(Circondario di Sassari).
Bulzi — Cargeghe — Castelsardo — Chiaramonti — Codrongianus — Florinas — Ittiri — Laerru — Martis — Muros — Nulvi — Osilo — Ossi — Perfugas — Ploaghe — Portotorres — Putifigari — Sassari — Sedini — Sennori — Sorso — Tissi — Uri — Usini.
(Circondario di Tempio Pausania).
Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena* — Luras — Nuchis — Santa Teresa Gallura — Tempio.

Provincia di Cagliari

(Circondario di Lanusei).
Sorgono.
(Circondario di Oristano).
Aidomaggiore — *Ardauli* — Birori — Bortigali — Bosa — Cuglieri — Dualchi — Flussio — Macomer — Magomadas — Modolo — Montresta — *Neoneli* — Norbello — *Paulilatino* — Sagama — Santulussurgiu — Scano Montiferro — *Seneghe* — *Sorradile* — Suni — Tinnura — Tresnuraghes — *Ulà Tirso.*

Stato sanitario del bestiame nel Regno

Bollettino settimanale, n. 6, fino al dì 11 febbraio 1900

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio ematico: 2 bovini a Guarene, 1 a Caraglio morti.
Alessandria — Carbonchio ematico: 1 caso ad Agliano d'Asti, 1 a Vignale, letali.
Afta epizootica: 3 casi a Castelnuovo Calcea, 1 a S. Damiano d'Asti, 1 a Quargnento.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Afta epizootica: 1 caso a Semiana, 5 a Valle, 51 a Zeme.
Cremona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Vhò.
Afta epizootica: 14 bovini a Pieve Delmona, 50 a Sospiro, 100 a Pessina Cremonese, 30 a Pieve d'Olmi, 4 a Cremona, 35 a Soncino, 110 a Cumignano.
Mantova — Carbonchio sintomatico: 1 bovino a Sermide, 1 a Commessaggio, 1 a Ceresara, morti.
Malattie infettive dei suini: 2 casi, letali, a Magnacavallo.

Regione V. — Emilia.

Modena — Malattie infettive dei suini: 10 casi a Modena, 2 a Bomporto, 1 a Nonantola, letali.
Bologna — Afta epizootica: 8 bovini a Castenaso.
Malattie infettive dei suini: 1 caso, letale, ad Argelato; 8, con 2 morti, a Granarolo.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Rogna: 872 ovini a Pratola Peligna.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Rogna: 40 ovini a Grazzanise.
Rabbia: 1 cane, morto, a Capua.
Potenza — Carbonchio ematico: 2 ovini, morti, a Matera.

Regione XII. — Sardegna.

Cagliari — Carbonchio sintamatico: 1 bovino, morto, a Narcao.

Riassunto.

Carbonchio ematico: casi 6.
Carbonchio sintomatico: casi 5.

Afta epizootica: casi 406.
Rabbia: casi 1.
Rogna: casi 912.
Malattie infettive dei suini: casi 24.

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi d'Europa

Litorale austriaco — Dal 28 gennaio al 3 febbraio 1900:

	N. dei Comuni infetti	N. dei capi ammalati
Carbonchio ematico	2	2
Vaiuolo ovino	3	283
Mal rossino dei suini	4	17
Peste suina	5	135

Ungheria — Dal 26 gennaio al 1° febbraio 1900:

	N. delle località infette	N. dei poderi infetti
Carbonchio	25	42
Rabbia	85	85
Moccio	51	55
Vaiuolo	4	9
Scabbia	61	119
Mal rossino dei suini	17	99
Peste suina	437	—

Serbia — Dal 20 al 27 gennaio 1900:

	N. dei Comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. dei morti od abbattuti
Peste suina	2	101	59
Rabbia	1	2	2
Moccio e farcino	1	1	1

Egitto — Dal 20 al 27 gennaio 1900, si sono constatati 16 casi di afta epizootica.

Francia — Dicembre 1899:

	N. dei Comuni o Dipartimenti infetti	N. delle stalle, scuderie, o mandre infette	N. degli animali abbattuti
Pleuro-polmonite contagiosa	14 (Comuni)	19 (stalle)	36
Febbre aftosa	64 (dipartim.) 779 (Comuni)	1653 (stalle)	—
Rogna degli ovini	10 (dipartim.)	14 (greggi)	—
Vaiuolo ovino	12 (dipartim.)	57 (greggi)	—
Febbre carbonchiosa	20 (dipartim.)	41 (scuderie, stalle o pascoli)	—
Carbonchio sintomatico	30 (dipartim.)	71 (stalle)	—
Morva o farcino	24 (dipartim.)	62 (scuderie)	136
Rabbia	41 (dipartim.) 118 (Comuni)	—	191
Mal rossino dei suini	10 (dipartim.)	24 (porcili)	—
Pneumo-enterite infettiva	11 (dipartim.)	15 (porcili)	—

Svezia — Gennaio 1900:

	N. dei dipartimenti infetti	N. delle stalle infette
Carbonchio ematico	12	18
Carbonchio sintomatico	2	3
Peste suina	1	1

COMMERCIO DEL BESTIAME

Provvedimenti presi da Governi esteri.

Svizzera — Il Governo Federale ha proibito la circolazione dei bovini da lavoro lungo la frontiera italo-svizzera.

Austria. — Essendo cessata l'afta epizootica nei distretti politici di Rovereto e Riva, ed essendo quasi estinta nel distretto politico di Trento, l'I. R. Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg con notificazione 1° febbraio, n. 4523, ha revocata l'altra del 27 novembre 1899, n. 45183, colla quale si dichiaravano territori infetti i distretti di che sopra, e perciò chiusi alla importazione, esportazione e transito di ruminanti e suini, o vi si proibiva, in pari tempo, l'esecuzione di mercati di bestiame.

Notificazione.

Con R. decreto del 21 gennaio 1900, la Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai di Gattinara è stata autorizzata ad accettare un lascito di L. 25 di rendita sul Debito Pubblico ad essa spettante in virtù del testamento segreto, 21 giugno 1897, della fu signora Erminia Mazzola, in atti del notaro Paolotti.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso

Si notifica che le cedole delle Obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860) pei semestri sotto indicati, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

	1° marzo 1900	1° settemb. 1900
Imposta di ricchezza mobile . .	L. 1 26	L. 1 26
Tassa di negoziazione	» — 17	» — 16
Totale delle ritenute. . . .	L. 1 43	L. 1 42
Somma netta pagabile	» 4 87	» 4 88
Importo lordo di ogni cedola.	L. 6 30	L. 6 30

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, li 16 febbraio 1900.

Il Direttore Capo della Ragioneria
G. BENAGLIA.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 835,703 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45 al nome di *Cornara* Albina fu Pompeo, moglie di *Ribotti* Carlo, domiciliata in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cornaro* Albina fu Pompeo, moglie di *Ricotti* Carlo, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,103,643 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di Lucchesi Aida di Dario, nubile domiciliata in Pisa, con vincolo di usufrutto a favore di *Schmit* Raffaello fu Tommaso, maresciallo nei RR. Carabinieri, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lucchesi Aida ecc.... come sopra, vincolarsi di usufrutto a favore di *Schmit* Guido-Raffaello-Pilade-Oreste ecc. (come sopra) vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,041,577 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 195, al nome di *Asinello* Marino di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Padova — libera — fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Asenello* Marino-Michele di Giovanni, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,108,165, per L. 65, al nome di Vernetti Anna e Pietro fu *Pietro*, minori, sotto la patria potestà della madre, Genoue Maria fu Lorenzo, ved. Vernetti, domiciliati in Garessio (Cuneo) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vernetti Anna e Pietro *fu Andrea*, minori ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 febbraio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,124,158 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Marfella *Mariannina* di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Benevento, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marfella *Anna Maria* Geltrude Francesca di Paola e d'Assisi, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N.i 763,234 - 808,674 - 763,233 e 808,675 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale rispettivamente per L. 30, 50, 25, 55, ai nomi di *Fenocchietto* Stefano, Francesco, *Luigia* e Giambattista fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mosto Angela, - le ultime due con usufrutto vitalizio a favore della Mosto suddetta, - furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Finocchietto* Stefano, Francesco, *Ludovica* e Giambattista fu Giuseppe, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° febbraio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 21 febbraio, a lire 107,20.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

20 febbraio 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,19 3/8	98,19 3/8
	4 1/2 % *netto*	110,37 3/4	109,25 1/4
	4 % *netto*	99,89 1/8	97,89 1/8
	3 % *lordo*	62,46	61,26

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 20 febbraio 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 16,10).

CHIALA, **segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.**

Incidente sull'ordine del giorno.

TAJANI. Propone che per i due progetti di legge sulle modificazioni all'ordinamento della magistratura e guarentigie della magistratura, si riuniscano i due Uffici centrali, oggi nominati, e se ne formi così uno solo, composto di 10 membri, con incarico di riferire sui due progetti.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. In rappresentanza del suo collega il guardasigilli, dichiara di non avere difficoltà alcuna da opporre alla proposta del senatore Tajani.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Tajani.

(Il Senato l'approva).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge : « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-1900 al 1902-1903 » (N. 27).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LANZARA. Si dichiara favorevole al progetto di legge per gl'intenti che si propone.

Manifesta però un dubbio sulla sufficienza dello stanziamento della somma complessiva di lire 76,000,000, che dovrebb'essere impiegata nel miglioramento dell'esercizio ferroviario.

Descrive in quali condizioni ora trovasi tale esercizio, per dimostrare come lo stanziamento, proposto nel presente disegno di legge, non corrisponda alle esigenze di un esercizio ferroviario quale è richiesto dai bisogni moderni scientifici e commerciali.

Parla della possibilità della riduzione del numero dei treni sulle linee di grande traffico, e della opportunità di valersi, per ciò, degli ultimi progressi della meccanica.

Vi è una trasformazione in quanto riguarda la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, ed invita il ministro a prepararsi a questa trasformazione per il bene del paese.

MASSABÒ. Ringrazia la Commissione ed il ministro di avere accolto una petizione da lui trasmessa, come sindaco di una città marittima; prende atto delle dichiarazioni contenute in proposito nella relazione, e fa voti perchè i lavori siano quanto prima eseguiti.

Nonostante la somma non lieve stanziata in questo progetto di legge, non crede che essa sia sufficiente per risolvere il problema portuale, dato lo sviluppo dei commerci e la concorrenza che i porti rivali del Mediterraneo fanno ai porti nazionali.

Fa notare che per l'accrescimento continuo dell'industria nell'Italia settentrionale e per la prossima apertura del valico del Sempione, le condizioni dei porti italiani saranno fra breve impari alle future esigenze del commercio e del traffico.

È necessario che l'Italia non si trovi impreparata, ed il Governo deve provvedere, o risolvendo l'arduo problema portuale, o affidandosi all'industria privata.

Cita l'esempio di ciò che avviene in altri paesi e specialmente in Inghilterra, nella Spagna, nel Belgio, nell'Olanda, che hanno fatto sempre grande assegnamento, ottenendone splendidi risultati, sulla industria privata.

Prega il ministro di voler studiare la cosa e vedere se non sia il caso di addivenire ad una riforma della legge 6 dicembre 1885.

Non fa proposte concrete, ma raccomanda al ministro di volere esaminare attentamente le osservazioni da lui fatte, specialmente per quanto ha riflesso all'autonomia, che crede importante per la risoluzione della grave questione portuale.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Risponde al senatore Lanzara che la somma stanziata in questo progetto di legge, per tutti i lavori occorrenti all'esercizio delle ferrovie, sarebbe insufficiente se fosse limitata a 28 milioni e all'altra di lire 2,800,000 di sussidi che danno le Società ferroviarie. Ma vi sono i rilievi che si hanno per l'aumento dei traffici, e questi rilievi ammontano a lire 8,296,000 per 6 anni.

Ora, con queste tre somme, a lui pare che si possa soddisfare ai maggiori bisogni dell'esercizio ferroviario.

Ricorda la petizione presentata all'altro ramo del Parlamento dalle Società ferroviarie, le quali chiedono ancora circa 30 milioni di lire.

Egli ha nominato una Commissione per studiare la questione, e provvederà in conformità, nei limiti del possibile.

Crede che altri 20 milioni siano veramente necessari.

Quanto al materiale mobile, dice che il Governo ha già autorizzato la spesa di 44 milioni di lire per la riforma di esso.

La somma, in forza della nuova speciale convenzione, sarà concordata con le Società.

Se è vero che bisogna tener conto dei progressi della meccanica, bisogna anche tenere in debita considerazione le condizioni del bilancio.

Nota l'incremento dei prodotti ferroviarî, e si augura che continui a benefizio della ricchezza nazionale.

Certo è che l'azienda ferroviaria progredisce, e si ha ragione, stando alle cifre del traffico delle tre reti ferroviarie, di sempre meglio sperare per l'avvenire.

Passa alle questioni trattate dall'on. Massabò, che specialmente ha parlato dei nostri porti del Mediterraneo.

Quanto a quello di Porto Maurizio assicura l'on. Massabò che fra breve si provvederà al completamento dei lavori necessari.

Ammette che la somma di 16 milioni sia insufficiente per risolvere l'arduo problema portuale d'Italia; ma il ministro dei lavori pubblici, per quanto abbia tendenza a fare dei lavori di pubblico interesse, deve pure aver riguardo alle condizioni generali del bilancio.

Accenna allo stato attuale dei porti di Genova e di Savona.

Dice che, non appena finiti i magazzini generali, i *sylos* dei carboni e dei grani e altre opere, la potenzialità del porto di Genova salirà da 1340 a 1840 carri, i quali ammonteranno in seguito fino a 2300, con le linee di accesso che saranno migliorate ed aumentate nei limiti del possibile, mediante i nuovi lavori e le importanti innovazioni che si stanno compiendo.

Il porto di Genova è non solamente nazionale, ma internazionale ed è tenuto dallo Stato nel debito conto.

Anche pel porto di Savona occorrono parecchi lavori; dice che sono già in corso trattative per affrettarli e per migliorare le linee di accesso a quel porto.

Assicura l'on. Massabò di avere studiato a lungo la questione dell'autonomia dei porti. Parla dell'opera compiuta in proposito da una Commissione presieduta dal senatore Boccardo; dice come la relazione, redatta da quella Commissione, sia stata da lui comunicata ai suoi colleghi del tesoro, dell'agricoltura e della marina, i quali hanno nominato alcuni competenti con incarico di riferire sulle proposte fatte dalla Commissione.

Risoluta la questione del porto di Genova, potrà quindi considerarsi risoluta anche quella dell'autonomia dei porti.

Spera con ciò di aver dato soddisfacenti risposte al senatore Massabò.

La Commissione ha fatto alcune osservazioni benevole sulle convenzioni con le Società ferroviarie e sulle somme che lo Stato spende per le ferrovie.

Risponde brevemente che l'articolo 101 del capitolato, richiamato dalla relazione, è stato sempre interpretato nel senso che l'applicazione di esso dipenda dall'iniziativa delle Società. Quindi queste non possono essere obbligate ad osservare quell'articolo.

Perciò era necessaria la disposizione del presente disegno di legge.

Deferente alla Commissione, accetta l'ordine del giorno che si riferisce all'articolo 7.

Dichiara che non si arriverà al limite di lire 240 milioni per l'acquisto del materiale rotabile; lo stesso relatore riconosce ciò; quindi non crede necessario dilungarsi su tale argomento.

Dà spiegazioni sulla percezione dell'imposta di ricchezza mobile, per conchiudere che la percentuale si deve calcolare sempre al 20 per cento, tenendo calcolo dei maggiori proventi sui traffici.

Dichiara che il controllo della Corte dei conti sulle Casse ferroviarie, desiderato dal relatore, vi è sempre, ed il controllo non solo è consuntivo, ma anche preventivo.

Il secondo prodotto ultra-iniziale è ancora di là da venire; egli si augura che vi si possa arrivare nel quadriennio; ma non crede ciò probabile.

Accetta anche il secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale circa la compartecipazione degli utili, perchè risponde al concetto al quale sono informate le convenzioni.

Spera, quindi, che il Senato darà il suo voto favorevole al presente progetto di legge.

VACCHELLI, relatore. Dichiara all'on. Massabò di essere anch'egli favorevole al principio dell'autonomia dei porti, che desiderebbe vedere attuata.

Al senatore Lanzara, di cui divide in parte le opinioni, dichiara che dal 1885 in poi, non si è mai superata la spesa stanziata per il materiale mobile delle ferrovie.

Fa le sue riserve sull'aumento di 20 milioni di spese accennate dall'on. ministro per i lavori ferroviari e si augura che cotesto aumento non si abbia mai a verificare.

Non rileva quanto ha detto il ministro sull'articolo 101 del capitolato; dubita per altro che esso possa applicarsi solo per iniziativa delle Società.

Parla del primo ordine del giorno proposto dalla Commissione e ne dimostra tutta l'importanza, avendo esso per iscopo precipuo di chiarire la disposizione contenuta nell'articolo 7 del progetto.

Ribatte alcune delle osservazioni fatte dal ministro sui punti della relazione che hanno speciale riferimento all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Prende poi atto delle dichiarazioni fatte dal ministro circa il controllo della Corte dei conti sulle operazioni contabili delle Casse ferroviarie, dimostrando la necessità di tale controllo.

Ringrazia il ministro di avere accettato anche il secondo ordine del giorno proposto dalla Commissione, e si augura che il Senato approverà il progetto di legge.

LANZARA. Ringrazia il ministro delle spiegazioni date.

Non divide la speranza del relatore che non siano necessarî altri 20 milioni per lavori ferroviarî.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Dichiara che, ove sia necessario un provvedimento di legge per 20 milioni di nuovi lavori, esso non assumerà mai la forma di un debito.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Stante l'ora tarda, la discussione degli articoli è rinviata a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per estendere la giurisdizione del Circolo d'Assise di Mantova a tutto il territorio della provincia di Mantova.

Votanti	81
Favorevoli	72
Contrari	9

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900.

Votanti	81
Favorevoli	70
Contrari	11

(Il Senato approva).

Levasi (ore 18,30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 20 febbraio 1900

Presidenza del Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle ore 14,25.

STELLUTI-SCALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

BRUNICARDI parla sul processo verbale. È dolente di non essere stato presente alla seduta di ieri, per non aver potuto svolgere la sua interpellanza in favore della grazia all'on. Batacchi. (Vivi rumori a Destra).

PRESIDENTE invita l'on. Brunicardi ad attenersi al processo verbale.

BRUNICARDI. Il Batacchi è stato nominato deputato, ed è innocente (Rumori — Commenti).

Rilevando le dichiarazioni d'ieri dell'on. guardasigilli, nota che esse gli dànno ragione a parecchi fatti personali.

Di ciò avvertì lo stesso on. guardasigilli, e su di ciò avrebbe parlato sul processo verbale per rettificare i fatti.

È dolente che l'on. guardasigilli non abbia potuto intervenire alla seduta di oggi.

Afferma che a proposito della revisione del processo Batacchi non furono mantenute tutte le promesse fatte.

(Il processo verbale è approvato).

Comunicazioni.

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti della vedova Di Breganze per la commemorazione, fattasi nella Camera, del compianto suo consorte.

Comunica altresì i ringraziamenti del sindaco di Firenze per la commemorazione fattasi del senatore Vigliani.

Rinnovamento della votazione nominale circa la presa in considerazione d'una proposta di legge dei deputati Caldesi e Giovanelli sul pagamento degli assegni ai veterani.

PAIS parla per fare una dichiarazione. Respinge alcune accuse fatte in sedute precedenti dall'on. Saporito alla Commissione Reale incaricata della distribuzione degli assegni ai veterani, della quale si onora di far parte.

L'on. Saporito, egli dice, è stato male informato.

La Commissione, che non poteva difendersi, ha fatto sempre scrupolosamente il suo dovere esaminando tutte le domande. Essa non usò larghezze ingiustificate, nè concessioni che non dovessero farsi.

Non potendo estendersi su questa quistione, si riserva di risollevarla in altro modo, ed in altra occasione.

MARAZZI, come presidente della Commissione che esaminò l'ultimo disegno di legge in favore dei veterani del 1848-49, deve dichiarare che esso non aveva la portata attribuitagli dagli ono-

revoli colleghi che hanno affermato spettare a tutti i veterani l'assegno.

Coerente a questo suo convincimento, voterà che non sia presa in considerazione la proposta di legge Caldesi-Giovanelli (Oh! oh! all'Estrema).

DAL VERME, se fosse stato presente alla seduta di sabato, avrebbe votato, come voterà oggi, che sia presa in considerazione la proposta Caldesi e Giovanelli (Approvazioni a Sinistra).

Voterà quindi che la proposta sia presa in considerazione, per fare atto di cortesia e per sentimento di giustizia; desiderando che il paese sappia che il Parlamento intende di occuparsi sempre con amore di tutte le questioni che possono riguardare coloro che sono benemeriti della patria (Benissimo! — Bravo!).

MORPURGO, dichiara che voterà contro al progetto come è presentato, pur essendo favorevole al merito, ma sotto forma diversa.

GIOLITTI, rilevando alcune affermazioni dell'on. Marazzi, dichiara essere assai più decoroso provvedere con apposita legge ai veterani poveri, che lasciare nel bilancio della guerra sussistere un capitolo per dare ad essi meschini sussidî (Bene!).

CURIONI voterà contro (Oh! oh! — Rumori a Sinistra ed all'Estrema Sinistra). I rumori non lo distolgono dal suo voto. Ci vuole più coraggio a votar contro che a guadagnarsi popolarità votando in favore. Voterà contro, perchè la quistione ha assunto un carattere politico (Oh! oh!).

Rileva la contraddizione fra le dichiarazioni dell'on. Giolitti di oggi e quelle di sabato (Proteste e denegazioni dell'on. Giolitti — Rumori).

LAZZARO osserva che la quistione non è politica; essa è più alta, è una quistione di patriottismo.

Deplora quindi che dal banco del Governo sia venuta una proposta che respinge la presa in considerazione di una proposta, la quale mira a riparare dalla miseria i superstiti valorosi della campagna del 1848-49 (Bene!).

POZZI DOMENICO, anche a nome degli onorevoli Gavazzi e Fani, dichiara che voterà in favore, ritenendo di far cosa buona e doverosa senza attribuire al voto alcun carattere politico (Bene!).

BORSARELLI osserva che, senza dare carattere politico al suo voto, egli, e per l'antica consuetudine della Camera e per sentimento, voterà in favore (Bene! Bravo!).

Egli non ora soltanto, ma, in omaggio alle antiche tradizioni piemontesi, ed ispirandosi ad esse, ha propugnato sempre per il passato e propugnerà per l'avvenire, la gratitudine della patria per i gloriosi avanzi delle guerre della nostra unità e della nostra indipendenza (Vive approvazioni).

GIOVANELLI esclude qualsiasi carattere politico in un voto che considera di pura umanità.

Voci. Ai voti! Ai voti!

FARINET protesta contro le dichiarazioni dell'on. Curioni e, sebbene amico del Ministero, voterà in favore della proposta. (Bene!).

UNGARO dichiara che voterà in favore, ritenendo debito dello Stato di sovvenire quelli che ci hanno dato una patria. (Bene!)

CALLERI ENRICO voterà in favore, all'infuori di ogni considerazione politica.

PALBERTI sperava che il Governo avrebbe fatto una dichiarazione che risparmiasse ai suoi amici di votare contrariamente ai suoi intendimenti. Dovendo votare, voterà in favore della proposta (Bene!)

SAPORITO, sottosegretario di Stato per il tesoro, assicura l'on. Pais che egli non mosse alcuna censura alla Commissione, ma che il numero delle domande presentate dimostra che la Commissione seguì criteri più larghi di quelli che erano negl'intendimenti del Parlamento.

Del resto l'aumento dello stanziamento dimostra che il Governo si è dato pensiero dei casi più pietosi.

Conchiude pregando i proponenti di non insistere nella loro proposta (Commenti).

PRESIDENTE pone a partito se debba prendersi in considerazione la proposta di legge dei deputati Caldesi e Giovanelli.

STELLUTI-SCALA, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì:*

Aggio.

Bertarelli — Biscaretti — Bissolati — Bonacci — Borsarelli — Bosdari — Bracci — Brunialti — Brunicardi.

Caldesi — Calleri Enrico — Camagna — Cavagnari — Celli — Cereseto — Ceriana-Mayneri — Clementini — Cortese — Costa Andrea — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo Gian Carlo — De Asarta — Del Balzo Carlo — De Marinis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Cammarata — Di Sant'Onofrio.

Facta — Falletti — Fani — Farina Emilio — Farinet — Fasce — Fazi — Ferraris Napoleone — Ferri — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fracassi — Frascara Giacinto — Fulci Nicolò.

Galletti — Gallini — Garavetti — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Ghillini — Giampietro — Giolitti — Giovanelli — Gorio — Guerci.

Imperiale.

Lagasi — Lazzaro — Lojodice — Luzzatto Attilio.

Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massimini — Mazziotti — Medici — Merello — Mestica — Monti-Guarnieri — Morandi.

Nocito.

Pala — Palberti — Panzacchi — Pavia — Picardi — Pivano — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pullè.

Raggio — Randaccio — Rizzetti — Rogna — Ruffoni.

Sciacca della Scala — Serralunga — Sinibaldi — Socci — Soulier — Stelluti-Scala.

Talamo — Tecchio — Tiepolo — Torlonia Guido.

Ungaro.

Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendramini — Vischi.

Rispondono *no:*

Arlotta — Avellone.

Bastogi — Bertoldi — Bertolini — Bettòlo — Bonin — Boselli — Brunetti Eugenio.

Caetani — Callaini — Cambray-Digny — Cantalamessa — Capaldo — Cappelleri — Carmine — Chiapusso — Chimirri — Cimorelli — Cirmeni — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colombo-Quattrofrati — Colonna Luciano — Curioni.

D'Andrea — De Amicis — De Cesare — De Donno — De Giorgio — De Luca — De Michele — De Prisco — De Renzis — Di Bagnasco — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Terranova — Donadio — Donnaperna.

Falconi — Ferrero di Cambiano — Frascara Giuseppe — Fusinato.

Gabba — Giuliani — Grossi.

Lacava — Laudisi — Leonetti — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Manna — Marazzi Fortunato — Maurigi — Melli — Menafoglio — Mezzacapo — Mezzanotte — Miniscalchi — Morpurgo — Murmura.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Papa — Papadopoli — Piccolo-Cupani — Piola — Prinetti — Pugliese.

Radice — Riccio Vincenzo — Rocco Marco — Romanin-Jacur — Romano — Roselli — Rospigliosi — Ruffo.

Salandra — Salvo — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Serristori — Sili — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spirito Beniamino.

Testa — Torlonia Leopoldo — Torraca — Tozzi — Tripepi.

Vagliasindi — Valli Eugenio — Venezia le — Vetroni — Vollaro-De Lieto.

Zeppa.

Si astengono:

Bacci.
Pais-Serra.
Toaldi — Torrigiani.

Sono in congedo:

Ambrosoli.
Barracco — Bianchi Leonardo — Bonacossa — Bonanno.
Calvanese — Cerulli — Compans — Contarini — Corsi — Cottafavi.
D'Alife — Danieli — De Gaglia — Donati — Dozzio.
Florena.
Giusso — Greppi — Grippo.
Lampiasi — Luchini Odoardo.
Majorana Giuseppe — Maury — Mazzella — Mocenni.
Piovene — Pizzorni — Poggi.
Rampoldi — Rasponi — Rizzo Valentino.
Sella.
Testasecca — Tornielli — Trinchera.
Weil-Weiss.
Zappi.

Sono ammalati:

Arcoleo — Anzani.
Baragiola — Berenini — Bocchialini — Bovio.
Cagnola — Calleri Giacomo — Calpini — Cappelli — Celotti — Chiaradia — Chinaglia — Cianciolo — Clemente — Coffari — Compagna — Conti.
De Novellis — Diligenti.
Franchetti — Freschi — Frola.
Gianolio — Grassi-Pasini.
Imbriani-Poerio.
Lovito — Lugli.
Macola — Mauro — Meardi — Mirto-Seggio — Molmenti.
Niccolini.
Penna — Poli.
Quintieri.
Reale — Ricci Paolo — Ridolfi — Rubini.
Sani — Sanseverino — Silvestri — Suardo Alessio.
Tarantini — Tassi.
Veronese — Vianello.

Sono in missione:

Martini.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.
Facheris.
Pini — Pompilj.
Schiratti.

PRESIDENTE partecipa il risultamento della votazione:

Risposero *sì* 104
Risposero *no* 105
Si astennero 4

(La Camera non approva la presa in considerazione della proposta degli onorevoli Caldesi e Giovanelli — Commenti prolungati).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE legge le conclusioni della Giunta per le elezioni, che propone sia convalidata quella dell'on. Aprile nel Collegio di Regalbuto.

(La Camera approva).

Nomina d'un commissario di vigilanza sull'Amministrazione dell'Asse Ecclesiastico in Roma.

LUCIFERO, segretario, fa la chiama.

Presentazione di relazioni.

RICCIO VINCENZO presenta la relazione sulla domanda a procedere contro l'on. De Felice-Giuffrida.

CIMORELLI presenta la relazione sul disegno di legge circa i termini del rimborso delle obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa.

Seguita la discussione del bilancio dell'entrata.

CARMINE, ministro delle finanze, non risponderà alle varie osservazioni mosse ai vari progetti finanziari, non essendogli possibile di anticipare oggi la discussione di quello proposto.

Nondimeno crede di dover dire, a proposito della legge sui fabbricati, che il Governo ha creduto opportuno e giusto di concedere la revisione dei redditi là dove fu insistentemente domandata, senza bisogno di imporla anche là dove non apparisce giusta unicamente in omaggio alle tradizioni della burocrazia livellatrice.

Difende anche la proposta relativa al giuramento che è già in uso in tutti i paesi civili, ed esprime la speranza che la Camera vorrà presto affrontare una ponderata discussione finanziaria: poichè allora dimostrerà a luce meridiana come, nella legge dei fabbricati e in quella di ricchezza mobile, il Governo siasi soltanto inspirato al concetto di moderare la tassazione.

Ammette che il Governo ha presentato assai modeste proposte: ma assicura che da queste i contribuenti avranno quel sicuro beneficio che non ebbero, in altri tempi, da grandi fantasie riformatrici che produssero solamente altrettanto grandi disillusioni.

Il Governo si propone anche di rendere meno aspri i rapporti fra l'Amministrazione ed i contribuenti, lasciando ragionevoli facoltà discrezionali ai funzionari, e raccomandando loro di tutelare i diritti della finanza, senza recare ai cittadini inutili molestie (Bene! Bravo!).

GIOLITTI parla per fatto personale, riaffermando il concetto espresso l'altro giorno: che, cioè, accordando la revisione soltanto a quei Comuni che la domandano, si espone la finanza al pericolo di grandi perdite, e si lascia soverchio arbitrio alle autorità finanziarie.

BRANCA parla per fatto personale, ricorda che la legge da lui presentata per la revisione dei fabbricati cadde solamente in conseguenza della crisi ministeriale del giugno 1898.

FRASCARA GIACINTO replica per fatto personale, negando che in Italia non vi sia materia tassabile, una volta che una piccola parte del reddito nazionale sfugge all'imposta di ricchezza mobile ed alla tassa di successione.

BOSELLI, ministro del tesoro, ringrazia la Giunta del bilancio d'esser pienamente concorde con lui nell'apprezzare la nostra condizione finanziaria e l'indirizzo relativo al credito. Perchè si serbi ordinata la gestione, i risultamenti debbono oltrepassare i presagi.

Risponde alle osservazioni della Giunta del bilancio pure accettandone le proposte circa la previsione sui proventi postali e telegrafici e circa l'inscrizione dei proventi dall'Isola d'Elba, e fa riserva quanto alla soppressione della categoria speciale per le costruzioni ferroviarie, che a lui pare inopportuna in questo momento, affermando che alle nuove costruzioni debba provvedersi con mezzi ordinari del bilancio.

Rispondendo all'on. Branca, dice che le riscossioni ottenute nei primi sette mesi del corrente esercizio hanno dato un beneficio di 24 milioni rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente ed anche accettando il calcolo della Giunta del bilancio ed ammettendo quindi che nei primi sette mesi il maggior prodotto delle entrate sia stato di 18 o 19 milioni, con limitata e prudente aspettativa ne attende altri 10 per gli altri cinque mesi.

Emergono così 30 milioni oltre le previsioni, che saranno sufficienti ad eliminare il disavanzo previsto senza altri provvedimenti.

Dichiara a questo proposito che per sopperire alla spesa necessaria alle nuove costruzioni marittime militari non ha proposto alcuna operazione o anticipazione di tesoro, come non ha ricercato alcun espediente. E se ne appella al testo preciso del disegno di legge.

Quanto alle spese straordinarie per l'esercito, dichiara che non recano nessun aggravio nuovo, e che sono contenute nella somma del bilancio della guerra, che nessun impedimento finanziario si oppone a che si affretti la trasformazione delle artiglierie, e

che, quanto alle eventualità dell'avvenire, il paese e l'esercito sanno che non mancherebbero mai i mezzi necessarî alla difesa e alla dignità politica della patria (Benissimo!).

Ritornando a discorrere del pareggio, dice che ha bisogno di essere rassodato e che perciò occorre non alterare le previsioni delle spese da lui consentite, che sono proporzionate allo sforzo di cui è in questo momento capace la nostra finanza.

Ragionando dell'aumento di spese avvenuto dal 1892 al 1899, dimostra come la maggior parte di esse dipenda da eventi straordinarî o da spese di riscossione che hanno corrispondenza nell'entrata, limitandosi l'incremento delle vere spese ordinarie a 2 milioni all'anno. Ciò significa che, essendosi provveduto allo sviluppo dei servizî e delle istituzioni di pubblica utilità, non si trascurò di fare rilevanti economie.

Rispondendo all'on. Luzzatti circa il conto del Tesoro, dichiara che nei primi sette mesi dell'esercizio corrente esso migliorò; che furono superate le difficoltà di cassa, senza neppur toccare il massimo delle anticipazioni statutarie neanche in momenti di grandissimo bisogno; che la valuta metallica aumentò di 3 milioni, nonostante maggiori pagamenti per conto dei Ministeri all'estero.

Dichiara che la riserva metallica del Tesoro è cospicua e va aumentando sempre, benchè lentamente. Aggiunge che è migliorato il reparto della circolazione di Stato, e che non restano più da emettere che 30 milioni di monete divisionarie.

Dichiara che non ha mai venduto oro o scudi; che oggi, dopo tutti i pagamenti, vi sono ancora venti milioni in oro disponibili all'estero e che durante il suo ministero non venne fatta nessuna emissione di carta di Stato a piena copertura.

Rileva che i pagamenti all'estero per il nostro consolidato sono in continua diminuzione, tanto che circa 3 milioni di rendita, nel breve giro d'un anno, sono stati assorbiti dal nostro paese, senza che siano diminuite le cifre degli ordinarî risparmi.

Circa i residui, dice che la riscossione degli attivi procede stentatamente e la condizione delle cose si mantiene stazionaria, che invece la situazione dei passivi è alquanto migliorata, avendo disposto che nessun artifizio si frapponga a ritardare i pagamenti.

Dichiara all'on. Luzzatti che non denuncerà la Lega monetaria latina, che non comprerà oro o scudi all'estero per emettere biglietti a piena copertura, e che il Tesoro non fece alcun acquisto di scudi alla Banca di Francia nè durante la sua amministrazione nè precedentemente.

Rilevando come il relatore abbia opportunamente dimostrato il legame tra una ben ordinata finanza ed una circolazione sana, dice ch'egli non intende dilazionare mutamenti nelle leggi bancarie, ma convincersi che realmente occorrono nel pubblico interesse; al che gioverà l'ispezione triennale in corso.

Si compiace dell'espresso concorso della Giunta del bilancio relativamente ai suoi atti, concernenti la ragione dello sconto agli assegni bancarî, le ricevitorie provinciali, il modo onde esercita la sorveglianza affidata al Tesoro e il suo proposito di non aumentare la circolazione a riserva limitata che, secondo le leggi esistenti, deve gradatamente restringersi.

Dichiara che è d'accordo coi concetti dell'on. relatore e studierà di promuovere la limitazione degli impieghi diretti.

Quanto all'indirizzo finanziario del Governo, ripete che è quello di non accrescere i pesi ai contribuenti, ma di renderli meno acerbi nei limiti dell'integrità e della relativa elasticità del bilancio.

Il Governo crede di affrettare il giorno delle grandi riforme col ben ordinare il bilancio, ed esso considera come riforme vere non quelle che trasferiscono i pesi dagli uni agli altri, ma quelle che alleviano la quota dei tributi a beneficio di tutti. Nello stato intermedio provvede a togliere le asprezze senza scuotere l'equilibrio, come dimostrò il ministro delle finanze.

Andar oggi oltre parrebbe al Governo di ricominciare un indirizzo pernicioso alla vita economica e politica del paese.

Conclude che, misurando le spese, l'esercizio corrente si chiuderà con tutta probabilità in pareggio; che le condizioni del Tesoro miglioraropo; che il misurare le spese non impedisce che si provveda ai più certi ed urgenti bisogni d'uno Stato forte, operoso e civile; che l'indirizzo sincero ed efficace del Governo mira a rinvigorire gli Istituti d'emissione e a risanare la circolazione; che, infine, tutto il Governo è concorde nel mantenere l'equilibrio fra le entrate e le spese. Poichè tradirebbe i supremi interessi della patria quel ministro del tesoro che lasciasse un'altra volta precipitare nel disordine la pubblica finanza (Vive approvazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

BRACCI, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se sia vero, che egli intenda procedere all'annullamento delle votazioni seguite nel Consiglio provinciale di Parma il giorno 14 agosto 1899, prestando ascolto alla falsa affermazione, fatta correre ad arte, che in quella tornata il Consiglio non si sia sempre trovato in numero legale.

« Berenini, Lagasi, Guerci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle ragioni che indussero l'autorità politica a proibire una pubblica commemorazione di Giordano Bruno a Spoleto, mentre a Foligno era stata permessa una processione religiosa che da 25 anni veniva costantemente proibita per ragioni di ordine pubblico.

« Sinibaldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia sul sequestro arbitrario del giornale *Pro Justitia*, dedicato alla liberazione dell'on. Batacchi.

« Costa ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del tesoro per conoscere da quali criterî fu guidato nell'accusare la Commissione per gli assegni ai veterani di avere largheggiato o peggio nella concessione degli assegni.

« Pais ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda rendere piena giustizia ad un ex-segretario, ingiustamente perseguitato, per aver fatto denunzie, per mezzo della stampa, che sono state giudicate opere benemerite, perchè utili al bilancio dello Stato, con sentenza della Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma.

« Carlo Del Balzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sui motivi che lo determinarono a sciogliere il Consiglio comunale di Casaletto Spartano, in provincia di Salerno.

« Giampietro ».

RIZZETTI e SALANDRA, ministro d'agricoltura e commercio, fanno osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE annuncia che nella votazione la Camera non si è trovata in numero legale. La votazione sarà rinnovata domani.

La seduta termina alle ore 18.

NOTIZIE PARLAMENTARI

L'on. Zeppa è stato nominato relatore per il disegno di legge « Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato » (152).

Per domani sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 10 la Commissione per l'esame del disegno di legge sulla istituzione delle sezioni di pretura (163);

alle ore 15 la Commissione che ha in esame il disegno di legge per le piantagioni lungo le strade nazionali, comunali o

provinciali (164) e l'altra per la cessione gratuita ai Comuni della proprietà di alcune strade di accesso a stazioni ferroviarie (132);

alle ore 15 e mezzo la Commissione per le modificazioni ed aggiunte alla legge 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro (99).

DIARIO ESTERO

Sebbene gli ultimi dispacci, sia ufficiali che di corrispondenti, giunti dal teatro della guerra, siano molto parchi di particolari sugli ultimi avvenimenti, e spesso anche contraddittorii, pure è innegabile che la situazione tende a cangiarsi in favore degli Inglesi.

La presa di Colenso fatta dal generale sir Büller, unita alla liberazione di Kimberley ed al rapido avanzarsi nell'Orange dei generali Kelly-Kenny e French, dimostrano quanto diciamo.

Però, il fatto che sia mancata una battaglia campale e che gl'Inglesi abbiano riportati i detti successi quasi senza opposizione, desta apprensione, perchè si temono agguati da parte dei Boeri.

I critici militari dei giornali di Londra e di Berlino sono concordi nell'affermare che, per quanto la marcia del maresciallo lord Roberts sia stata coronata da successo, la fase più seria della campagna sud-africana incomincia appena adesso.

Generalmente si rileva che vi saranno da superare ancora molti ostacoli, specialmente le difficoltà di una marcia pericolosa attraverso il paese nemico, mentre le estesissime linee di comunicazione dell'esercito inglese rimarranno sempre esposte alle minacce boere.

⁂

L'*Agenzia Stefani* ha poi da Londra, 20:

« La Regina Vittoria ha diretto una lettera al Comandante in capo dell'esercito, lord Wolseley.

« S. M. dice che gran parte dell'esercito trovandosi ora nell'Africa del Sud, è profondamente convinta che bisogna adottare misure necessarie per la difesa dell'Inghilterra.

« Soggiunge ritenere che sarebbe possibile raccogliere per un anno forze efficaci fra i suoi antichi soldati, siano ufficiali o uomini di truppa.

« S. M. esprime piena fiducia nella loro devozione verso il paese e nella loro lealtà verso il trono, e rivolge loro appello perchè prendano ancora una volta servizio in luogo di quelli che, insieme ai popoli delle sue Colonie, resistono nobilmente all'invasione dei suoi possedimenti nell'Africa Meridionale.

« La Regina esprime il desiderio che questi nuovi battaglioni siano chiamati « Battaglioni della riserva reale ».

⁂

La stampa russa seguita ad eccitare il Governo ad approfittare delle difficoltà inglesi nell'Africa del Sud per procedere energicamente in Asia. L'*Hérold* si associa alla *Rossia* nel constatare che l'opinione pubblica simpatizza sempre più con le vedute di quelli uomini di Stato, i quali considererebbero un grave errore il non sfruttare sino in fondo, a favore della Russia, una situazione simile. « La diplomazia russa, - osserva il giornale, - ha attinto sempre la sua forza dalla corrente popolare e non mancherà neppure in quest'occasione di avervi riguardo. » Intanto si annuncia che il Ministero russo ha severamente proibito di lasciar passare notizie, sia telegrafiche, sia epistolari, sui movimenti di truppe nel Caucaso.

Per parte sua, il Governo inglese cerca di parare le conseguenze del concentramento militare russo a Kusck; secondo le *Petersburger Viedomosti*, lord Curzon, vicerè delle Indie, progetta la costruzione di una linea telegrafica inglese attraverso l'Afganistan, che dovrebbe congiungere Schaman, ultima stazione anglo-indiana, con Kusck. Inutile aggiungere che il giornale russo protesta contro queste intenzioni e confida che l'Emiro dell'Afganistan saprà opporvisi.

⁂

I giornali di Vienna danno notizie sulla seduta tenuta ieri l'altro dalla Sezione morava della conferenza per la conciliazione. Si discusse la questione dell'uso delle due lingue tedesca e czeca nel servizio esterno degli uffici dello Stato della Moravia. Riguardo ai punti principali fu raggiunto un accordo; rispetto agli altri punti furono avanzate, da entrambe le parti, proposte d'emendamento.

Il barone Chlumecky fra giorni partirà per i paesi meridionali; alla Conferenza egli sarà sostituito dal cav. Ulrich, assessore provinciale della Moravia, quale delegato del grande possesso costituzionale moravo.

La *Kölnische-Zeitung* fa sua e riporta una notizia sensazionale, già data da un giornale inglese. La riproduciamo per debito di cronista.

⁂

Secondo il giornale di Colonia, la Germania garentirebbe al Sultano l'integrità dei suoi possedimenti nell'Asia minore contro la Russia. In compenso, alla Germania verrebbe affidata l'amministrazione delle dogane e delle imposte dell'Asia minore. In forza d'una simile convenzione, la Germania verrebbe ad avere nell'Asia minore una posizione analoga a quella dell'Inghilterra in Egitto.

L'Inghilterra non muoverebbe alcuna obbiezione contro questo progetto. Una protesta non potrebbe partire che dalla Russia. La Germania spererebbe però di conciliarsi la Russia, assicurandole una benevola neutralità di fronte ai suoi piani in Persia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. il Principe e la Principessa Danilo di Montenegro furono, ieri, di passaggio per Roma; partirono col treno delle ore 13,30 per Napoli, ove giunsero alle ore 18,35 e vennero ricevute alla stazione dalle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli e dai personaggi di Corte.

All'Ambasciata d'America. — Per la ricorrenza dell'anniversario della nascita di Washington, domani sera vi sarà gran ricevimento all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America.

Sono stati diramati molti inviti.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata conferita la medaglia d'oro di benemerenza scolastica al cav. Vittorio Nazari di Roma ed al Municipio di Sondrio; quella d'argento al maestro Mondino Giovanni di Cuneo ed al comm. Pietro Mirto-Seggio.